

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
(Provincia di Bergamo)

Proposta di

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI
LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

INDICE

ART. 1 - Ambito di applicazione	3
ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali.....	3
ART. 3 - Esclusioni.....	4
ART. 4 - Tipi di concessione.....	4
ART. 5 - Modalità di concessione dei locali.....	5
ART. 7 - Modalità della richiesta.....	6
ART. 8 - Diniego, sospensione e revoca	7
ART. 9 - Uso della sala consiliare	8
ART. 10 - Uso della palestra, della sala presso la palestra, della sala "UGA" e della sala auditorium.....	8
ART. 12 - Gruppi Consiliari.....	9
ART. 13 - Concessioni in uso continuativo	9

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241 e dei principi sanciti dallo Statuto del comune di Costa di Mezzate, disciplina la concessione in uso temporaneo di locali comunali a enti, organismi partecipativi, associazioni, comitati, partiti e movimenti politici, gruppi organizzati e privati.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti:
 - a) sala consiliare in via Roma 19,
 - b) palestra in via Italia 2,
 - c) sala in via Italia 2 al primo piano della palestra della scuola primaria,
 - d) sala "UGA" in via Roma n. 10,
 - e) locali e sala auditorium presso l'edificio comunale in piazza XXV Aprile n. 1,
 - f) biblioteca comunale in via Roma 19,
 - g) locali presso la Cascina Mezzate in via Roma 2.
3. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S.

ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a) associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di carattere sociale;
 - b) enti no profit, onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997;
 - c) associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266);
 - d) cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91);
 - e) comitati o gruppi organizzati;
 - f) partiti e movimenti politici;
 - g) organizzazioni sindacali;
 - h) parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse;
 - i) istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;
 - j) gruppo volontari protezione civile;
 - k) privati;
 - l) enti pubblici.

2. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

ART. 3 - Esclusioni

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con applicazione delle tariffe previste, o quando l'utilizzo abbia un finalità esclusivamente privata (feste private, assemblee condominiali ecc..).
2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

ART. 4 - Tipi di concessione

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione: a titolo gratuito e a titolo oneroso.

La **concessione a titolo gratuito** è rilasciata nei casi in cui:

- a. le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5. I termini della collaborazione dovranno essere esplicitati in apposita delibera di Giunta Comunale, che fissi gli obblighi e le responsabilità a carico dell'Amministrazione e dei predetti organismi;
- b. per utilizzo della sala consiliare ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 9;
- c. ogni altra iniziativa per la quale la Giunta ravvisi ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitare in apposita delibera.

Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal responsabile di area incaricato, nelle modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

La **concessione a titolo oneroso** è prevista in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito.

2. Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio

provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, della durata dell'utilizzo e secondo il criterio della residenza/sede nel comune di Costa di Mezzate del soggetto richiedente.

3. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

ART. 5 - Modalità di concessione dei locali

1. I locali di cui all'art. 1 sono concessi previa domanda da redigersi su specifici moduli disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet istituzionale del Comune. Il richiedente deve essere maggiorenne.
2. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate all'art. 6, commi 7 e 8.
3. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dall'Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 7. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile dell'area incaricato, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.
4. Per la sala consiliare la concessione viene rilasciata dal responsabile di area, previo visto del Sindaco.
5. Presso l'ufficio comunale deputato è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto richiedente.

ART. 6 - Responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.
3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al responsabile di area.
4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati

prontamente al responsabile di area, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il responsabile di area provvederà, tramite l'ufficio tecnico comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.

5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al responsabile dell'area, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto al comma 3 dell'articolo 8.
6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione.
7. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il responsabile dell'area o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.
8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
9. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all'art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
10. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente ed il rispetto delle norme di legge in materia.
11. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.

ART. 7 - Modalità della richiesta

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso gli uffici comunali nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.

2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il responsabile dell'area provvederà al rilascio della concessione indicando:
 - a. le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
 - b. la tariffa d'utilizzo stabilita da apposito provvedimento della Giunta comunale sulla base del presente Regolamento.
3. A fronte delle istanze presentate, il responsabile dell'area provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 3 giorni lavorativi dalla data di protocollo della richiesta. Nel caso l'autorizzazione sia di competenza della Giunta comunale (art. 3 comma 1, art. 4, comma 1, lett. a) e b), art. 9, comma 3) i tempi di risposta possono essere più lunghi, e comunque non superiori a 10 giorni.
4. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.
5. I locali possono essere richiesti per più giorni o per un utilizzo stagionale (a titolo semplificativo per lo svolgimento di corsi), in ogni caso non superiore ad un anno solare. In questi casi, nel rilascio dell'autorizzazione il responsabile dell'area terrà conto di più richieste concomitanti, se presenti, cercando di ottimizzarne l'utilizzo e soddisfare il maggior numero di richieste. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), il riconoscimento del patrocinio comporta una riduzione della tariffa di concessione. La percentuale della riduzione è stabilita dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe.

ART. 8 - Diniego, sospensione e revoca

1. L'istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi, quando abbia finalità di lucro ma l'Amministrazione non ritenga opportuno tale utilizzo, quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
3. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidiva, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

ART. 9 - Uso della sala consiliare

1. La sala consiliare è destinata prioritariamente alle attività degli organi istituzionali e degli Uffici dell'Ente ed è utilizzata per fini istituzionali derivanti dall'attività insita dell'Ente. Questo tipo di utilizzo include anche la celebrazione dei matrimoni.
2. In casi particolari, in occasione di feste, cerimonie o iniziative cui l'Amministrazione partecipa, la sala consiliare può essere utilizzata anche da gruppi o associazioni che collaborano con l'Amministrazione per l'organizzazione dell'iniziativa.
3. La sala consiliare può essere concessa anche a enti, gruppi o associazioni che non operino in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sentita la Giunta Comunale.
4. L'utilizzo per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 è gratuito, ad eccezione dei matrimoni, per i quali la tariffa di concessione o la gratuità vengono stabilite con apposito atto di Giunta Comunale.

ART. 10 - Uso della palestra, della sala presso la palestra, della sala "UGA" e della sala auditorium.

1. La palestra, la sala presso la palestra, la sala "UGA" e l'auditorium presso l'edificio in piazza XXV Aprile n. 1 possono essere utilizzate per riunioni associative o per attività e manifestazioni di carattere istituzionale culturale, scientifico, ricreativo, artistico e sociale, politico e sportivo.
2. L'auditorium potrà essere utilizzato per la celebrazione dei matrimoni nei termini previsti dall'art. 9, comma 4.
3. L'utilizzo della palestra e della sala presso la palestra è concesso in orario extrascolastico e per attività che non contrastino con quelle scolastiche. Per l'utilizzo dei predetti locali durante l'orario scolastico è necessario acquisire in via preventiva anche l'autorizzazione dell'istituto scolastico. Con deliberazione di Giunta comunale verranno disciplinate le modalità d'uso della palestra e le regole di comportamento da parte degli utenti al fine di garantirne un utilizzo corretto.

ART. 11 – Uso della biblioteca comunale

I locali della biblioteca comunale possono essere concessi per lo svolgimento di attività ed iniziative di carattere culturale, scientifico, ricreativo, artistico, sociale.

ART. 12 - Gruppi Consiliari

1. L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione dei Gruppi Consiliari per le riunioni dei propri consiglieri, dei locali, individuati a seconda della disponibilità degli stessi.
2. Per tale utilizzo il Gruppo Consiliare dovrà presentare apposita domanda presso l'Ufficio Segreteria.

ART. 13 - Concessioni in uso continuativo

1. L'Amministrazione comunale può concedere i locali comunali in uso continuativo ad associazioni e enti da utilizzare come sede e per lo svolgimento dell'attività associativa.
2. Le associazioni/enti interessati alla concessione, devono essere iscritte nell'elenco delle associazioni riconosciute dal Consiglio comunale di cui all'art. 45 dello Statuto comunale.
3. La concessione viene deliberata dalla Giunta comunale in relazione alla rilevanza territoriale del soggetto richiedente, al numero degli aderenti, alla capacità di aggregazione, all'attività svolta con particolare riferimento all'ambito sociale. In presenza di un numero di richieste superiori ai locali destinati a questo uso la Giunta comunale assegna gli spazi ottimizzandone l'utilizzo e cercando di soddisfare il maggior numero di richieste, anche disponendone un utilizzo congiunto o a rotazione, sentite le associazioni/enti interessati. La concessione è formalizzata con la stipula di una convenzione che regola i rapporti fra il Comune e il concessionario.

